

**MODIFICA AL COMMA F) DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO
INTERNO**

in rosso sono riportate le modifiche/integrazioni

ART. 2

Il Consiglio esercita le attribuzioni derivategli dalle vigenti disposizioni di legge: art. 5, legge n.1395/1923; artt. 22,23,37 R.D. n. 2537/1925; Regolamento artt. 1 e 7 D.Lg. n. 382/1944.

Il Consiglio:

a) provvede alla custodia, formazione ed alla annuale revisione dell'Albo, portandone le varianti che fossero necessarie; inviandone copia agli Enti, Autorità ed Istituti di cui all'art. 23 del R.D. n. 2537/1925;

b) esplica le funzioni connesse con la rappresentanza e con la partecipazione ad attività pubbliche, a convegni o alla risoluzione di problemi di interesse generale, per quanto di competenza;

c) vigila che la professione, in qualunque forma venga espletata, sia esercitata con decoro, probità, diligenza e competenza, nel rispetto delle norme di deontologia professionale, emanate dal Consiglio Nazionale, adottando i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'Ordine che vi contravvengono, nei modi e nelle forme di cui al capo 3° del R.D. 2537/1925; inforna immediatamente l'Autorità giudiziaria qualora accerti ipotesi di esercizio abusivo della professione;

d) designa, tra gli iscritti all'Albo provinciale, propri rappresentanti in Commissioni, Enti, Organizzazioni e Organismi che lo richiedano o prevedano;

e) promuove, nell'ambito della provincia, ogni azione utile per la soluzione dei problemi inerenti la professione e interagisce con le Pubbliche Amministrazioni al fine di migliorare lo svolgimento dell'attività professionale dei propri iscritti, istituendo anche apposite commissioni di studio;

f) promuove attività per l'aggiornamento culturale e professionale dei propri iscritti, anche attraverso incontri e convegni che possono essere aperti al pubblico dibattito;

g) cura l'informazione e la divulgazione tra gli iscritti di dati di interesse generale, anche attraverso un proprio organo di stampa o altre attività editoriali, pubblicistiche e multimediali;

h) promuove la redazione di studi di settore relativi alle varie discipline professionali, provvedendo alla divulgazione dei relativi dati tra gli iscritti;

i) fatte salve le competenze del C.N.A., esprime pareri, come unico organo a ciò preposto, previa istruttoria, sulle controversie professionali o sulla vidimazione degli onorari e spese relative

ART. 2

Il Consiglio esercita le attribuzioni derivategli dalle vigenti disposizioni di legge: art. 5, legge n.1395/1923; artt. 22,23,37 R.D. n. 2537/1925; Regolamento artt. 1 e 7 D.Lg. n. 382/1944.

Il Consiglio:

a) provvede alla custodia, formazione ed alla annuale revisione dell'Albo, portandone le varianti che fossero necessarie; inviandone copia agli Enti, Autorità ed Istituti di cui all'art. 23 del R.D. n. 2537/1925;

b) esplica le funzioni connesse con la rappresentanza e con la partecipazione ad attività pubbliche, a convegni o alla risoluzione di problemi di interesse generale, per quanto di competenza;

c) vigila che la professione, in qualunque forma venga espletata, sia esercitata con decoro, probità, diligenza e competenza, nel rispetto delle norme di deontologia professionale, emanate dal Consiglio Nazionale, adottando i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'Ordine che vi contravvengono, nei modi e nelle forme di cui al capo 3° del R.D. 2537/1925; inforna immediatamente l'Autorità giudiziaria qualora accerti ipotesi di esercizio abusivo della professione;

d) designa, tra gli iscritti all'Albo provinciale, propri rappresentanti in Commissioni, Enti, Organizzazioni e Organismi che lo richiedano o prevedano;

e) promuove, nell'ambito della provincia, ogni azione utile per la soluzione dei problemi inerenti la professione e interagisce con le Pubbliche Amministrazioni al fine di migliorare lo svolgimento dell'attività professionale dei propri iscritti, istituendo anche apposite commissioni di studio;

f) promuove attività per l'aggiornamento culturale e professionale dei propri iscritti, anche attraverso incontri e convegni che possono essere aperti al pubblico dibattito; **il riconoscimento dei cfp (credito formativo professionale) è riservato solo ed esclusivamente agli iscritti in regola, alla data di svolgimento della attività, col pagamento della quota, intendendosi per essa anche quella dell'anno in corso.**

g) cura l'informazione e la divulgazione tra gli iscritti di dati di interesse generale, anche attraverso un proprio organo di stampa o altre attività editoriali, pubblicistiche e multimediali;

h) promuove la redazione di studi di settore relativi

<p>all'attività di libera professione degli iscritti, svolta per conto dei privati o pubblici committenti;</p> <p>l) determina, per la parte di propria competenza, la misura e le modalità del contributo annuale che gli iscritti devono corrispondere per il funzionamento dell'Ordine e per l'espletamento di tutte le attività che gli sono proprie; determina il costo dei servizi onerosi resi agli iscritti o a terzi; amministra i beni ed i proventi per i servizi resi e compila i conti preventivo e consuntivo annuali, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea degli iscritti, entro sei mesi dalla scadenza dell' anno solare;</p> <p>m) dà esecuzione, con apposita delibera, ai deliberati dell'Assemblea.</p>	<p>alle varie discipline professionali, provvedendo alla divulgazione dei relativi dati tra gli iscritti;</p> <p>i) fatte salve le competenze del C.N.A., esprime pareri, come unico organo a ciò preposto, previa istruttoria, sulle controversie professionali o sulla vidimazione degli onorari e spese relative all'attività di libera professione degli iscritti, svolta per conto dei privati o pubblici committenti;</p> <p>l) determina, per la parte di propria competenza, la misura e le modalità del contributo annuale che gli iscritti devono corrispondere per il funzionamento dell'Ordine e per l'espletamento di tutte le attività che gli sono proprie; determina il costo dei servizi onerosi resi agli iscritti o a terzi; amministra i beni ed i proventi per i servizi resi e compila i conti preventivo e consuntivo annuali, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea degli iscritti, entro sei mesi dalla scadenza dell' anno solare;</p> <p>m) dà esecuzione, con apposita delibera, ai deliberati dell'Assemblea.</p>
--	---